
LOTTO 1

**SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO CONNESSO ALLA PROCEDURA PER
L'ACQUISIZIONE DEI BENI OGGETTO DI ESPROPRIO O DI CESSIONE VOLONTARIA**

ALLEGATO 8

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO LOTTO 1

INDICE

Articolo 1 -	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.....	5
Articolo 2 -	DEFINIZIONI	5
Articolo 3 -	NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE	6
Articolo 4 -	OGGETTO.....	7
Articolo 5 -	UTILIZZO DELL'A.Q.	8
Articolo 6 -	MODALITÀ DI CONCLUSIONE	8
Articolo 7 -	DURATA DELL'A.Q. E DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	8
Articolo 8 -	CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	9
Articolo 9 -	OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE.....	11
Articolo 10 -	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	12
Articolo 11 -	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	12
Articolo 12 -	CORRISPETTIVI	12
Articolo 13 -	REVISIONE PREZZI.....	16
Articolo 14 -	RINEGOZIAZIONE	16
Articolo 15 -	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	17
Articolo 16 -	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 18	
Articolo 17 -	TRASPARENZA	19
Articolo 18 -	PENALI.....	19
Articolo 19 -	GARANZIA DEFINITIVA.....	21
Articolo 20 -	PROPRIETÀ DEI MATERIALI	22
Articolo 21 -	RISERVATEZZA.....	22
Articolo 22 -	RISOLUZIONE	23
Articolo 23 -	RECESSO	25
Articolo 24 -	DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	26

Articolo 25 - SUBAPPALTO.....	27
Articolo 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	28
Articolo 27 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	29
Articolo 28 - OBBLIGHI SPECIFICI PER CONTRATTI ATTUATIVI FINANZIATI CON RISORSE PNRR O DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	29
Articolo 29 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E REFERENTE DEL FORNITORE.....	32
Articolo 30 - FORO COMPETENTE.....	33
Articolo 31 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	33
Articolo 32 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	35
Articolo 33 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DELL'A.Q./SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI .	35
Articolo 34 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI INSOLVENZA O IMPEDIMENTO DEL FORNITORE.....	36
Articolo 35 - CLAUSOLA FINALE	36

TRA

Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito, per brevità, "ARSTPC"), con sede legale in Bologna, Viale Silvani n. 6, in persona della dott.ssa Ortensina Guidi, Responsabile del Settore Appalti;

E

La Società _____ con _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito, per brevità, "**Fornitore**");

OPPURE

La Società _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ (di seguito, per brevità, anche "**Fornitore**")

PREMESSO

- a) che ARSTPC, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento del servizio, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il _____;
- b) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo Quadro (più avanti, per brevità "A.Q.") sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e

nelle forme disciplinati dal presente A.Q. e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;

- c)** che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra i singoli Uffici Territoriali (UT) e il Settore Appalti di ARSTPC, in qualità di beneficiari dell'A.Q. medesimo, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra attraverso la sottoscrizione di un unico contratto attuativo oppure di singoli contratti attuativi;
- d)** che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta da ARSTPC e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire servizi oggetto del presente A.Q. ed eseguire il contratto attuativo/i singoli contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti
- e)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente A.Q., dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f)** che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula del presente A.Q.;
- g)** che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula dell'A.Q.;
- h)** che il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula del presente A.Q.;
- i)** che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/2008 s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente A.Q.;
- j)** che il presente A.Q. disciplina le condizioni generali delle prestazioni che verranno richieste dai singoli UT e dal Settore Appalti con la sottoscrizione di un unico contratto attuativo/di più contratti attuativi i quali, nei limiti ivi previsti, saranno fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente A.Q.

Articolo 2 - DEFINIZIONI

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) Strutture Committenti (beneficiari A.Q.): i 9 Uffici Territoriali, l'Area coordinamento Reno e il Settore Appalti di ARSTPC come espressamente individuati dalla tabella che segue, presso i quali il Fornitore si impegna ad eseguire i servizi richiesti:

SETTORE	AREA/UFFICIO TERRITORIALE
Settore Appalti	
Settore sicurezza territoriale e protezione civile Emilia	UT Sicurezza territoriale e protezione civile Piacenza
	UT Sicurezza territoriale e protezione civile Parma
	UT Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia
	UT Sicurezza territoriale e protezione civile Modena
Settore sicurezza territoriale e protezione civile Romagna	UT Sicurezza territoriale e protezione civile Forlì-Cesena
	UT Sicurezza territoriale e protezione civile Rimini
Settore Sicurezza territoriale e protezione civile Distretto Reno	Area coordinamento Reno
	UT Sicurezza territoriale e protezione civile Bologna
	UT Sicurezza territoriale e protezione civile Ravenna
	UT Sicurezza territoriale e protezione civile Ferrara

- b) A.Q. o accordo quadro:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente A.Q., obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire i singoli contratti attuativi;
- d) Contratto attuativo:** il documento con il quale le Strutture Committenti (UT/Settore Appalti) acquisiscono le prestazioni oggetto dell'A.Q., impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) Codice:** D.lgs. 36 del 31.03.2023 avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al governo in materia di contratti pubblici";

Articolo 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente A.Q. e dei singoli contratti attuativi è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente A.Q. e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni del Codice e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di ARSTPC, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole dell'A.Q. sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle emanate in corso esecuzione dell'A.Q.

Articolo 4 - OGGETTO

1. L'A.Q. definisce la disciplina normativa e contrattuale del **servizio di supporto tecnico-amministrativo connesso alle procedure per l'acquisizione dei beni oggetto di esproprio**, nonché le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti attuativi.
2. Potranno confluire negli accordi quadro anche interventi / acquisti finanziati dall'Unione europea - NextGenerationEU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), interventi finanziati con fondi FESR, FSC nonché interventi finanziati con contabilità speciali connesse alla gestione di eventi emergenziali. Pertanto il presente accordo recepisce le specifiche disposizioni per interventi finanziati con tali tipologie di risorse (PNRR; FESR; FSC; risorse provenienti dal Commissario straordinario di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100).
3. Il servizio, di cui al comma precedente, si articola in una serie di prestazioni dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico lotto 1 (Allegato 4).
4. Con l'A.Q., il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARSTPC ed in particolare nei confronti dei beneficiari dell'A.Q. (UT e Settore Appalti) a fornire i servizi indicati nel Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche e di conformità descritte nello stesso Capitolato e nell'Offerta Tecnica, nei limiti del valore dell'A.Q., pari a Euro 1.400.000,00 (IVA ed altri oneri esclusi), al netto dell'eventuale estensione contrattuale, di cui al successivo comma 7, e dell'eventuale proroga di cui all'art. 7, comma 4.
5. Le Strutture Committenti possono aderire al presente A.Q. o tramite la sottoscrizione di un unico contratto attuativo o tramite la sottoscrizione di più contratti attuativi; il "singolo" contratto attuativo decorre dalla sottoscrizione e ha una durata massima di 3 (tre) anni, compatibilmente con le disposizioni finanziarie sul bilancio e sull'esigibilità della spesa;
6. Il presente A.Q. non è fonte di obbligazioni per ARSTPC nei confronti del Fornitore, in quanto contiene le condizioni generali delle prestazioni che verranno svolte a favore dei vari beneficiari attraverso la stipulazione di contratti attuativi, i quali saranno fonte di obbligazione per ciascun beneficiario.
7. Le attività indicate nell'A.Q. e nei singoli contratti attuativi non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Strutture Committenti, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
8. ARSTPC si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente A.Q., **l'aumento delle prestazioni contrattuali**, alle stesse condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di

durata del presente A.Q. sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di **incrementare tale importo di un quinto**, ai sensi dell'art. 120 comma 9, D.lgs 36/2023. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione.

Articolo 5 - UTILIZZO DELL'A.Q.

1. L'utilizzo dell'A.Q. comporta la registrazione a SATER.
2. I beneficiari dell'A.Q. (UT, Area coordinamento Reno e Settore Appalti) utilizzano l'A.Q. mediante la sottoscrizione di un unico contratto attuativo o di più contratti attuativi.
3. E' a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l'A.Q.; qualora il Fornitore dia esecuzione a contratti attuativi sottoscritti da soggetti non legittimati ad utilizzare l'A.Q., i servizi oggetto di tali contratti non verranno conteggiati nell'importo massimo spendibile oggetto dell'A.Q. stesso.

Articolo 6 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. Il presente A.Q. è sottoscritto dalla Responsabile del Settore Appalti.
2. I contratti attuativi vengono sottoscritti dai Dirigenti competenti.
3. I contratti attuativi danno luogo ad "Ordinativi di fornitura" che vengono caricati anche sulla piattaforma SATER, attraverso l'emissione di "Ordinativi di Fornitura" e che insisteranno sull'importo massimo spendibile dell'accordo quadro, fino al suo esaurimento.
4. Qualora non fosse possibile eseguire le prestazioni oggetto del singolo contratto attuativo, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alla Struttura Committente interessata entro due giorni lavorativi dal verificarsi dall'evento che ha reso impossibile la prestazione; in tal caso la predetta Struttura ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto attuativo secondo le modalità previste nel presente A.Q.

Articolo 7 - DURATA DELL'A.Q. E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Il presente A.Q. ha la durata di 3 (tre) anni e decorre dalla sua sottoscrizione.
2. Nel caso in cui prima della scadenza naturale sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato da quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, l'A.Q. **verrà considerato concluso**, qualora ARSTPC non si avvalga della facoltà di cui al successivo comma 4.
3. Resta inteso che per durata dell'A.Q. si intende il periodo entro il quale le Strutture Committenti possono aderire all'A.Q. sottoscrivendo contratti attuativi. L'A.Q. resta comunque valido, efficace

e vincolante per la definizione dei contratti attuativi e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

4. L'A.Q. può essere **prorogato**, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, per **ulteriori 18 (diciotto) mesi** ai medesimi prezzi, patti e condizioni per un importo di € 1.000.000 iva ed altri oneri esclusi); l'esercizio di tale facoltà è comunicato al Fornitore da ARSTPC almeno 3 mesi prima della scadenza.
5. Anche i "singoli" contratti attuativi possono essere **prorogati**, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, per ulteriori 18 (diciotto) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'A.Q.; l'esercizio di tale facoltà è comunicato al Fornitore, dalla Struttura Committente interessata, almeno 3 mesi prima della scadenza del singolo contratto.
6. In casi eccezionali sia l'A.Q. sia i "singoli" contratti attuativi, in corso di esecuzione, possono essere **prorogati per il tempo strettamente necessario** alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi previste nell'A.Q.
7. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto e dei "singoli" contratti attuativi.
8. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia dell'A.Q. o di ogni singolo contratto attuativo, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
9. Fermo restando quanto sopra, ARSTPC e le Strutture Committenti potranno altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

Articolo 8 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'A.Q. , nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'A.Q. e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena **la risoluzione di diritto dell'A.Q.** e/o dei singoli contratti attuativi, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente il contratto attuativo dalla stessa sottoscritto.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'A.Q.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'A.Q. , restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Strutture Committenti, o, comunque, di ARSTPC, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARSTPC e le Strutture Committenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Strutture Committenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Strutture Committenti. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Strutture Committenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., la Struttura Committente presso la quale deve essere eseguito il contratto attuativo, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, **pena la nullità del contratto attuativo.**
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Strutture Committenti e/o da terzi autorizzati.

9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Strutture Committenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire ad ARSTPC, nonché alle Strutture Committenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei “singoli” contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad ARSTPC e alle singole Strutture Committenti, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività dell'A.Q. e dei “singoli” contratti attuativi.
12. Ogni Strutture Committente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai contratti attuativi da ciascuna sottoscritti.

Articolo 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'A.Q., a:
 - a) eseguire tutti i servizi oggetto dell'A.Q., dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel citato Capitolato Tecnico, nell'A.Q e negli Atti di gara;
 - b) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Strutture Committenti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - c) erogare i servizi oggetto dell'A.Q impiegando il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell'A.Q e negli Atti di gara;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, con la relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, anche per consentire a ARSTPC di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell'A.Q. e nei contratti attuativi;
 - e) dotare il personale di tutte i mezzi e le attrezzature eventualmente necessari per l'espletamento del servizio;
 - f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

Articolo 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui al precedente comma del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell'A.Q.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'Art.11 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 11 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Strutture Committenti, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Strutture Committenti.

Articolo 12 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore da ogni Struttura Committente, in forza del "singolo" contratto attuativo sottoscritto, sono calcolati sulla base dei prezzi di cui all'offerta economica. In particolare:

- **per il servizio di formazione/tutoraggio di cui all'art. 4 capitolato tecnico:**
 - a) giornate di 8 ore: prezzo offerto per giornata uomo;
 - b) giornate di 4 ore: 65% del prezzo offerto a giornata uomo;
- **per i servizi di supporto giuridico amministrativo e operativo di cui all'art. 3 del capitolato tecnico da:**

A. Prezzo offerto a ditta, in dettaglio:

- a) per la 1°ditta verrà corrisposto l'"importo offerto per ditta" (**Prezzo ditta**)

- b) per la 2° e la 3° ditta verrà corrisposto 1/8 del Prezzo ditta (prezzo offerto per la 1° ditta)
- c) dalla 4° ditta in poi verrà corrisposto 1/12 del Prezzo ditta (prezzo offerto per la 1° ditta), da moltiplicare per n. ditte rimanenti (escluse le prime tre).

Considerando coinvolte nel procedimento di esproprio un numero uguale a “n” di ditte:

$$\text{Importo totale} = \text{“Prezzo ditta”} + (2 \times 1/8 \times \text{“Prezzo ditta”}) + [(n-3) \times 1/12 \times \text{“Prezzo ditta”}]$$

L'importo per la ditta è calcolato dalla sommatoria dell'importo relativo alle seguenti fasi, ciascuna comprendente le attività indicate all'articolo 3, con la possibilità di acquistarle anche singolarmente:

Fase (comprese attività trasversali e altre attività connesse)	Importo offerto risultante dal ribasso sui seguenti importi a base di gara IVA ed altri oneri esclusi	Correttivo da applicare all'importo per prima ditta e, conseguentemente, agli importi delle restanti ditte (2° e 3° e dalla 4°)
Supporto nella fase dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio	€ 1.000,00	
Supporto nella fase della dichiarazione di pubblica utilità	€ 1.000,00	Procedimento ex art. 16 bis della legge regionale n. 37/2002 o 15 comma 2 della legge regionale n. 24/2017= 0,90
Supporto nella fase della determinazione dell'indennità di esproprio (comprese indennità aggiuntive di conduzione)	€ 3.400,00	<ul style="list-style-type: none"> • Cessione volontaria = 0,70 • Occupazione d'urgenza ex art. 22 bis del DPR n. 327/2001 = 1,30 • Ricorso a terna peritale ex art. 21 bis del DPR n. 327/2001 = 1,30
Supporto nella fase di emanazione del decreto	€ 1.400,00	

di esproprio (compresa emissione ordinanza di occupazione temporanea aree per attività di cantiere)		
--	--	--

B. Per le seguenti prestazioni, riportate all'art. 3 del capitolato tecnico, comprese le attività connesse:

- Piano particellare preliminare e di esproprio;
- Piano di asservimento;
- Perizie di stima delle indennità di esproprio;
- Attività estimali negli eventuali giudizi in Corte d'Appello ex art. 54;
- Determinazione dell'indennità di esproprio ex art. 20.1, o 22-bis.1 o 22.1;
- Rilievi topografici e plano-altimetrici, comprese eventuali ricerche presso il catasto, sia nella fase della redazione dei piani particellari di esproprio, sia nella fase successiva all'approvazione dei progetti con la dichiarazione di pubblica utilità;
- Disamina della documentazione per il riconoscimento delle indennità aggiuntive;
- Picchettamento dei limiti di esproprio;
- Frazionamenti delle aree interessate dalle procedure di esproprio, presentazione delle pratiche Pregeo o Docfa all'Agenzia delle Entrate e notifiche ai comuni;
- Acquisizione da banche dati di fogli catastali;
- Servizi catastali quali visure catastali, estratti di mappe catastali, planimetrie catastali, ricerche d'archivio, certificati;
- Procedure di aggiornamento delle banche dati (esempio SISTER, SIGMATER);
- Relazioni nuove denunce e variazioni, volture.

applicazione dei corrispettivi vigenti relativi alle varie figure professionali coinvolte, in base a quanto stabilito dalla legge n. 21/04/2023 n. 49 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali". In assenza, tali prestazioni sono remunerate con riferimento al decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016. Qualora l'importo del compenso per le prestazioni sopra elencate risultasse inferiore ad € 1.500,00, si considera forfettariamente un valore della prestazione pari a tale importo, maggiorato dell'incidenza delle spese generali pari al 25% al netto del ribasso applicato.

Sull'importo connesso alle spese ed altri oneri per le attività soggette ad equo compenso è applicata la percentuale di ribasso offerta in sede di gara sul costo stimato delle spese ed oneri accessori.

2. Le seguenti spese devono intendersi escluse nei corrispettivi di cui sopra:

- le spese catastali in genere (visure, acquisto mappe, estratti per frazionamenti, diritti di segreteria, ecc...);
- le spese di bollo e di registro;
- le spese vive di spedizione, pubblicazione e di notifica anche con ufficiale giudiziario;
- le spese notarili.

Per tali spese è possibile chiedere un'anticipazione fino al 75%. Il saldo è reso previa rendicontazione analitica contenente tutti gli elementi per identificare le spese effettivamente sostenute. Le indennità sono corrisposte direttamente agli aventi diritto dalle strutture committenti.

3. Il corrispettivo è quantificato in via presunta prima della stipulazione del contratto attuativo e ne costituisce l'importo. In fase di esecuzione contrattuale detto importo può essere rideterminato in base alle prestazioni effettivamente svolte e alle risultanze del procedimento espropriativo. L'eventuale incremento dell'importo viene spalmato nelle fatture successive, o nella fattura di saldo secondo accordi. L'eventuale riduzione viene regolata a saldo.
4. Devono intendersi inclusi nei corrispettivi tutti i costi per l'accesso a banche dati esterne nonché l'utilizzo di programmi e sw, necessari per l'espletamento delle varie attività richieste.
5. Ai fini dell'eventuale anticipazione, trova applicazione quanto disposto dall'art. 125 del Dlgs. n. 36/2023.
6. Tutti i corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; i corrispettivi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Strutture Committenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.119 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023.
7. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'A.Q. e dei "singoli" contratti attuativi e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
8. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

9. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo quanto indicato ai successivo Articolo 13 - (Revisione prezzi) e Articolo 14 - (Rinegoziazione).

Articolo 13 - REVISIONE PREZZI

1. Per il presente A.Q. è ammessa la revisione del prezzo sulla base di apposita istruttoria.
2. La variazione prezzi è riconosciuta solo a partire dal secondo anno di esecuzione dell'accordo quadro e deve trovare giustificazione in aumenti degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e agli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
3. La richiesta di revisione del prezzo avviene a seguito di istanza documentata rivolta al R.U.P. dell'A.Q. quadro da parte del Fornitore ed è oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30, decorrenti dalla ricezione, con apposito provvedimento che, a seguito di istruttoria, può disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento.
4. Dell'accoglimento dell'istanza di revisione è data comunicazione al Fornitore entro 10 gg dal provvedimento che la dispone.
5. In caso di accoglimento, la revisione si applica ai contratti attuativi in corso per le prestazioni ancora da eseguire, qualora si determini un aumento del relativo importo superiore al 5% e opera nella misura dell'80% della variazione stessa nonché ai contratti attuativi stipulati successivamente alla revisione.

Articolo 14 - RINEGOZIAZIONE

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.
2. Sulla parte svantaggiata grava l'onere di fornire gli elementi a comprova e, solo successivamente alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, viene riconosciuto il diritto alla rinegoziazione.
3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo ad ARSTPC e alla/e Struttura/e Committente/i il verificarsi dell'evento che inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali. ARSTPC e la/e

Struttura/e Committente/i interessata/e Contraente valutano il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l'evento ad ARSTPC e alla/e Struttura/e Committente/i interessata/e.
6. Il Fornitore deve informare ARSTPC e la/e Struttura/e Committente/i interessata/e non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.
7. Qualora la durata dell'impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze di ARSTPC della/e Struttura/e Committente/i interessata/e, le stesse avranno il diritto di risolvere l'A.Q. e/o i singoli contratti.
8. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, l'A.Q. e i singoli contratti potranno comunque essere risolti ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni.

Articolo 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi, di cui al precedente articolo, è effettuato dalle Strutture Committenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture elettroniche emesse da queste ultime conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto trimestrale di tutte le attività svolte nel corso del trimestre di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal DEC della Struttura Committente al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il DEC lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore è tenuto a soddisfare tale richiesta entro 5 giorni dal ricevimento dell'integrazione. L'importo della fattura è decurtato delle eventuali penali applicate (Art. 18 – Penali).
4. Le fatture sono emesse di norma trimestralmente per le attività eseguite nel periodo di riferimento, salvo che nel trimestre non sia stata eseguita alcuna prestazione. I pagamenti relativi sono effettuati ai sensi di legge.
5. L'importo delle fatture è bonificato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono

pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell'A.Q. e nei singoli contratti attuativi. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il "singolo" contratto attuativo **è risolto di diritto** mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con le modalità previste dalla vigente normativa, dalla Struttura Committente interessata.

Articolo 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m., pena la **nullità assoluta del presente A.Q. e dei "singoli" contratti attuativi**.
2. Qualora le transazioni relative ai "singoli" contratti inerenti il presente A.Q. siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, i **"singoli" contratti sono risolti di diritto**, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 s.m.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/2010 s.m.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione ad ARSTPC e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede ARSTPC.
5. ARSTPC verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad ARSTPC, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà di ARSTPC e della Struttura Committente interessata richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della citata L. 136/2010 s.m.

Articolo 17 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente A.Q.;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'A.Q. medesimo;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente A.Q. rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente A.Q., lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 - PENALI

1. ARSTPC e le Strutture Committenti i hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia dell'A.Q. e dei singoli contratti attuativi, per assicurare che il Fornitore osservi scrupolosamente tutte le pattuizioni contrattuali.
2. ARSTPC e le Strutture Committenti, in caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni possono procedere all'applicazione di penali; i ritardi sono da intendersi per tutte le scadenze previste dal DPR. N. 327/2001 e dalla Legge regionale n. 37/2002, nonché per quelle disciplinate dal capitolato tecnico.
3. Oltre alle precedenti fattispecie, per i contratti finanziati con risorse provenienti dal PNRR, si applicano le ulteriori seguenti penali:
 - per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'obbligo di consegna ad ARSTPC, entro 6 mesi dalla stipula del singolo contratto attuativo, della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a

proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte da trasmettere entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali, come previsto dall'art. 47 comma 6 del DL 77/2021, sarà applicata una penale pari all'0,3‰ (zero virgola tre per mille) del valore del contratto attuativo stipulato fino alla consegna della relazione;

- per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'obbligo di consegna ad ARSTPC, entro 6 mesi dalla stipula del singolo contratto attuativo, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, come previsto dall'art. 47 comma 6 del DL 77/2021, sarà applicata una penale pari all'0,3‰ (zero virgola tre per mille) del valore del valore del contratto attuativo stipulato fino alla consegna della relazione.

4. L'applicazione di una penale non esime il Fornitore dall'adempimento della prestazione; in ogni caso rimane impregiudicato il diritto di ARSTPC di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dal Fornitore nell'esecuzione dell'A.Q./singolo contratto attuativo.
5. Le Strutture Committenti si riservano comunque la facoltà di procedere direttamente, a spese del Fornitore, all'esecuzione delle prestazioni non eseguite.
6. L'ammontare delle penali applicate è recuperato mediante escussione della garanzia definitiva del singolo contratto attuativo o dell'A.Q o trattenuta sulla prima fattura utile.
7. Le penali sono applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti in misura del 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo del singolo contratto attuativo per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo, fino ad un massimo del 10% dell'importo netto contrattuale.
8. Le singole Strutture Committenti, qualora verificano ritardi rispetto ai termini contrattuali, provvedono tempestivamente a contestare il ritardo al Fornitore e ad applicare la penale ove ritengano che le motivazioni addotte, che il Fornitore deve inviare alla Struttura Committente interessata entro i 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità del ritardo al Fornitore.
9. La penale non viene applicata quando sia documentato che il ritardo è dovuto a cause non imputabili al Fornitore.

10. Le Strutture Committenti procedono alla **risoluzione del singolo contratto attuativo**, per grave inadempimento, qualora si verificano ritardi nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali che comporterebbero l'applicazione di una penale complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto del singolo contratto attuativo.
11. ARSTPC promuove l'avvio della procedura di **risoluzione dell'A.Q., per grave inadempimento**, qualora l'ammontare delle penali comminate dalle Strutture Committenti superi il limite del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto dell'A.Q. ovvero qualora siano applicate 5 (cinque) penali sui singoli contratti attuativi.
12. La risoluzione dell'A.Q. viene disposta con le modalità di cui al precedente comma 7.

Articolo 19 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Con la stipula del presente A.Q. ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo contratto attuativo, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore di ARSTPC pari al 2% dell'importo contrattuale, valore **eventualmente incrementato** ai sensi dell'art. 117, comma 2, del Codice (al netto degli oneri fiscali).
2. In occasione della stipulazione dei singoli contratti attuativi è richiesta una garanzia definitiva fino al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto attuativo.
3. Alle garanzie di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art.106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria.
4. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell'A.Q. e comunque per la durata di tutti i contratti attuativi da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene incamerata da ARSTPC.
5. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli contratti sottoscritti.
6. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le ARSTPC e le Strutture Committenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
7. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli contratti e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e dall'A.Q.; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Strutture Committenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

8. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Strutture Committenti trasmettono ad ARSTPC i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione del contratto attuativo, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
9. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARSTPC.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Strutture Committenti e/o ARSTPC hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il singolo contratto attuativo e/o l'A.Q.

Articolo 20 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Con riferimento a ciascun contratto attuativo, la proprietà degli eventuali materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia.

Articolo 21 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'A.Q.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'A.Q.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARSTPC, nonché le Strutture Committenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l'A.Q. ed i singoli contratti attuativi, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'A.Q. nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad ARSTPC delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.

Articolo 22 - RISOLUZIONE

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente A.Q., le Strutture Committenti potranno risolvere i singoli contratti attuativi, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'A.Q. e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'A.Q. che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, da ARSTPC o dalle Strutture Committenti, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Struttura Committente e/o ARSTPC hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo singolo contratto attuativo e/o l'A.Q. e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'Art. 122 del Codice, le Strutture Committenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli contratti nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo contratto attuativo, ai sensi del successivo art. 24 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARSTPC e/o le Strutture Committenti, ai sensi dell'art. 27 "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;

- g) nei casi previsti dall'art. 16 "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- h) nei casi di cui all'art. 21 "Riservatezza";
- i) nei casi di cui all'art. 25 "Subappalto";
- j) nei casi di cui all'art. 17 "Trasparenza";
4. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'Art. 122 del Codice, ARSTPC può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'A.Q. nei seguenti casi:
- I. Nel caso in cui almeno 3 (o numero diverso se del caso) Strutture Committenti abbiano risolto il proprio ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi.
 - II. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'art. 19 "Cauzione definitiva";
 - III. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'art. 24 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - IV. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Strutture Committenti, ai sensi dell'art. 27 "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - V. mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
 - VI. nei casi previsti dall'art. 16 "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - VII. nei casi di cui all'art. 21 "Riservatezza";
 - VIII. nei casi di cui all'art. 25 "Subappalto";
 - IX. nei casi di cui all'art. 17 "Trasparenza";
 - X. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. La risoluzione dell'A.Q. legittima la risoluzione dei singoli contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'A.Q. medesimo. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Strutture Committenti.
6. In tutti i casi di risoluzione dell'A.Q. e/o dei singoli contratti attuativi, ARSTPC ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del singolo contratto risolto.

7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto di ARSTPC e delle Strutture Committenti al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare l'A.Q. e/o il singolo contratto attuativo; in tal caso ARSTPC e/o le Strutture Committenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere l'A.Q. e/o il singolo contratto attuativo.
9. Nel caso di risoluzione dei singoli contratti attuativi, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del singolo contratto.

Articolo 23 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs 159/2011, le Strutture Committenti e/o ARSTPC, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli contratti attuativi e/o dall'A.Q., in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo d'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
 - iv) Si conviene altresì che le singole Strutture Committenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio contratto attuativo nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le **risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino**

sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo contratto attuativo. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.

- v) Le Strutture Committenti, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, possono altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal singolo contratto attuativo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
- vi) Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
- vii) Le Strutture Committenti possono altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo contratto attuativo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
- viii) In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Strutture Committenti.

Articolo 24 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Strutture Committenti. e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto dell'A.Q. e dei singoli contratti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Strutture Committenti e dei terzi, per l'intera durata del presente A.Q. e di ogni singolo contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'A.Q. ed ai singoli contratti. In particolare, detta polizza tiene indenne le Strutture Committenti, ivi compresi i relativi collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Strutture Committenti ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'A.Q. ed ai singoli contratti attuativi. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed

efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Strutture Committenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta l'A.Q. ed ogni singolo contratto attuativo **si risolve di diritto** con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 25 - SUBAPPALTO

1. Fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'A.Q., nonché la prevalente esecuzione delle medesime, il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto le seguenti prestazioni:

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Strutture Committenti, ad ARSTPC o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'A.Q. e dei singoli contratti attuativi, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato da ARSTPC. Il Fornitore si impegna a depositare presso ARSTPC medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale ove previsti. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche alle Strutture Committenti. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ARSTPC non autorizzerà il subappalto. Il Fornitore deve allegare alla copia del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con il subappaltatore.
5. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di ARSTPC e/o delle Strutture Committenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARSTPC e/o le Strutture Committenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 119 comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel

contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

8. Fuori dai casi di cui all'articolo 119 comma 11, il Fornitore si obbliga a trasmettere alle Strutture Committenti entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
9. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, le Strutture Committenti sospendono il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la ARSTPC potrà risolvere l'A.Q. e le Strutture Committenti i singoli contratti attuativi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'A.Q. e i singoli contratti attuativi, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del Codice.
2. Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.
3. Ai fini dell'opponibilità ad ARSTPC e alle Strutture Committenti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ARSTPC e alle Strutture Committenti.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

5. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Strutture Committenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli contratti, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 27 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ARSTPC e/o alle Strutture Committenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARSTPC e/o le Strutture Committenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARSTPC e alle Strutture Committenti.
3. ARSTPC e/o le Strutture Committenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce a ARSTPC e/o alle Strutture Committenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di ARSTPC e alle Strutture Committenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'A.Q. e dei singoli contratti, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 28 - OBBLIGHI SPECIFICI PER CONTRATTI ATTUATIVI FINANZIATI CON RISORSE PNRR O DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Nel caso di affidamento di contratti attuativi finanziati nell'ambito del PNRR e/o provenienti dal Commissario straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, il Fornitore dovrà attenersi alle ulteriori seguenti prescrizioni:

2. [IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 50] consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Tale relazione, corredata dell'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata entro sei mesi dalla conclusione del contratto attuativo. La violazione di tale obbligo determina l'applicazione della penale di cui al precedente articolo 18 "Penali" nonché l'impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in RTI, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 al comma 1 del DL n. 77/2021;
3. [IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 50] consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto attuativo, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della penale di cui al precedente articolo 18 "Penali";
4. accettare il Protocollo di Legalità sottoscritto tra il Commissario straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e le Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, le Prefetture-Utg presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, la Prefettura-Utg di Firenze, la Prefettura-Utg di Pesaro-Urbino per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e concessioni nell'ambito delle attività di messa in sicurezza e di ricostruzione dei territori alluvionati di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, allegato al presente contratto;
5. impegnarsi altresì a far sottoscrivere e ad allegare ad ogni contratto con i propri subappaltatori e subcontraenti il protocollo di cui al comma 4;

6. impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento in relazione a contratti e sub-contratti, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
7. dare comunicazione tempestiva (il Fornitore e i subappaltatori,) alle Strutture committenti, alla Struttura commissariale e all'Autorità giudiziaria, anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore contraente o subappaltatore e dei loro dirigenti o degli organi sociali;
8. il Fornitore ed i suoi eventuali subappaltatori, si impegnano a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione;
9. impegnarsi all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto tra le Prefetture presenti della regione Emilia-Romagna, provincia di Firenze e provincia di Pesaro-Urbino e Commissario straordinario in data 1° aprile 2023 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio comprensivo del sistema delle penali ivi previsto. A carico dell'impresa oggetto della informativa interdittiva sarà applicata anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile e, comunque, nei limiti degli importi dovuti all'impresa raggiunta dall'interdittiva (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera)".
10. dichiarare di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale" e di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o

al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

11. assumere l'obbligo di rispettare gli accordi/protocolli promossi e stipulati anche in ambito nazionale, locale o di settore, in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, con particolare riferimento: al protocollo sottoscritto tra il Commissario straordinario di cui al comma 2, allegato al presente contratto; alla Legge Regionale n. 18/2016; al patto di integrità sottoscritto in sede di partecipazione alla gara; al Protocollo d'intesa per la legalità tra la regione Emilia-Romagna, le Prefetture - UTG presenti sul territorio della regione Emilia-Romagna ed il commissario delegato per la ricostruzione, per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture e nell'attività urbanistica ed edilizia approvato con DGR n. 15/2018 (**). Il Fornitore si impegna altresì a garantire il rispetto dei medesimi documenti anche da parte dei propri subappaltatori e subcontraenti;
12. impegnarsi a fornire ad ARSTPC ogni dato di modifica della composizione societaria della propria società, entro 30 giorni solari dall'avvenuta modifica. In caso di mancata comunicazione sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo. Decorsi inutilmente ulteriori 30 gg. la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
13. impegnarsi altresì a fornire i medesimi dati per le imprese subappaltatrici, compresi gli esecutori di noli a caldo, in allegato alla richiesta di autorizzazione dei subappalti. In caso di mancata comunicazione sarà applicata una penale pari ad € 500.00,00. Decorsi inutilmente 30 gg. dalla richiesta, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 29 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E REFERENTE DEL FORNITORE

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti di ARSTPC e delle Strutture Committenti.

2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____.
3. Il Fornitore deve inoltre comunicare ad ARSTPC e alle Strutture Committenti il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con ARSTPC e alle Strutture Committenti per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.

Articolo 30 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e ARSTPC e le Strutture Committenti, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna

Articolo 31 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Con la sottoscrizione del presente A.Q., le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'A.Q. medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione dell'A.Q., le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'A.Q. stesso e dei singoli contratti, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'informativa è contenuta al paragrafo 30 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.

2. ARSTPC, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'A.Q. e dei singoli contratti, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Strutture Committenti.
3. Con la sottoscrizione dell'A.Q. il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'A.Q. e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'Art 32 Regolamento UE 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

5. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente A.Q., vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui ARSTPC risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
6. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE 2016/679;
 - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire a ARSTPC e alle Strutture Committenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
 - c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE 2016/679 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - e) trasmettere ad ARSTPC e alle Strutture Committenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire ARSTPC e alle Strutture Committenti di dare riscontro all'interessato nei termini;
 - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

- g) consentire ad ARSTPC, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
7. Ove applicabile, in ragione dell'oggetto dell'A.Q. ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento dei dati personali, il medesimo potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte ARSTPC ai dati personali di cui la stessa è titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito di erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nei singoli contratti attuativi, unitamente ai suoi allegati.
8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

Articolo 32 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente A.Q. viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'A.Q. e ai singoli contratti ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

Articolo 33 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DELL'A.Q./SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Anche ai sensi degli artt. 114 e 116 D.lgs. n.36/2023 il Fornitore si obbliga a consentire alle ARSTPC e alle Strutture Committenti, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. ARSTPC e/o le Strutture Committenti possono nominare da uno a tre componenti incaricati che, di norma in contraddittorio con il Referente del Fornitore, in qualsiasi momento e senza preavviso, possono effettuare controlli sulle modalità operative e sui materiali utilizzati per lo svolgimento del servizio/delle attività, in tutte le sue fasi.

3. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia all Fornitore, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti di ARSTPC e/o alle Strutture Committenti, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.
4. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque ARSTPC e le Strutture Committenti la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, ARSTPC e/o le Strutture Committenti procedono ad applicare le penalità previste al precedente Articolo.
5. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ARSTPC e dalle Strutture Committenti.

Articolo 34 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI INSOLVENZA O IMPEDIMENTO DEL FORNITORE

Nei casi previsti dall'art. 124 del Codice, ARSTPC interpella progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo A.Q. per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso della Convenzione/Accordo quadro in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Articolo 35 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'A.Q. e/o dei singoli contratti non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'A.Q. o dei singoli contratti (o di parte di essi) da parte di ARSTPC e delle Strutture Committenti non costituisce in nessun caso

rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio i singoli contratti, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

AGENZIA*

IL FORNITORE*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.

ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO CONNESSO ALLA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI OGGETTO DI ESPROPRIO O DI CESSIONE VOLONTARIA

TRA

Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, C.F. 912780373 con sede legale a Bologna, Viale Silvani n. 6, in persona della Responsabile del Settore Appalti, Dott.ssa Ortensina Guidi;

E

Società _____ sede legale in _____ via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA/C.F. _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del Direttore/Procuratore/Legale Rappresentante, nato/a a _____ il _____, e residente a _____ in Via _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominato, per brevità, "Fornitore");

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo A.Q.), Articolo 7 (Durata A.Q. e contratti attuativi), Articolo 8 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione del servizio), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 13 (Revisione prezzi), Articolo 14 (Rinegoziazione); Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa); Articolo 17 (Trasparenza); Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Cauzione definitiva), Articolo 20 (Proprietà dei materiali), Articolo 21 (riservatezza); Articolo 22 (Risoluzione), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 25 (subappalto); Articolo 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 27 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 32 (oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 33 (verifiche sull'esecuzione dell'A.Q./singoli contratti attuativi); Articolo 34 (procedura di affidamento in caso di insolvenza o di impedimento del Fornitore); Articolo 35 (Clausola finale).

IL FORNITORE
